

Nella causa

tra

il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso la Legazione d'Italia,

parte ricorrente,

rappresentato dal Prof. Riccardo Monaco,
Consulente Giuridico al Ministero degli Affari Esteri, Roma,
in qualità di agente,

ed assistito dall'Avv. Cesare Arias,
sostituto Avvocato Generale dello Stato, Roma,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso i propri uffici, Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dall'Avv. Nicola Catalano,
consulente giuridico presso l'Alta Autorità,
in qualità di agente,

ed assistita dall'Avv. Jean Coutard,
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità N° 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954,

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*

P. J. S. Serrarens e Ch. L. Hammes, *Presidenti di Sezione,*

O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff, A. van Kleffens, *Giudici,*

Avvocato Generale: M. Lagrange,

Concelliere: A. van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

Il Governo della Repubblica italiana ha presentato in data 18 febbraio 1954, depositandolo nella Cancelleria della Corte di Giustizia, un ricorso con cui chiede l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità N^o 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 gennaio 1954*;

Il ricorso è stato presentato nei termini previsti dall'art. 33, 3^o comma ed in conformità al disposto degli artt. 84 e 85 del Regolamento della Corte, e la nomina dell'agente e del patrocinante è stata fatta ritualmente.

Dagli atti prodotti dalle parti e dalle decisioni sovraccitate risulta in fatto quanto segue:

il 2 maggio 1953, l'Alta Autorità emanò in base all'art. 60 del Trattato, le decisioni N^o 30-53 e N^o 31-53, con le quali stabiliva quali erano i «sistemi» vietati dall'art. 60 N^o 1 ed emetteva, per il mercato dell'acciaio, disposizioni relative alla pubblicità dei listini e delle condizioni di vendita. Tali disposizioni imponevano alle imprese di pubblicare preventivamente il loro listino e di attenersi rigorosamente ai prezzi pubblicati: ogni deroga ai prezzi di listino costituiva pertanto un «sistema discriminatorio» vietato;

il 7 gennaio 1954, l'Alta Autorità ha modificato le predette prescrizioni con le decisioni N^o 1-54 e N^o 2-54 ora impugnate;

in virtù delle nuove disposizioni il praticare prezzi diversi da quelli del listino non costituisce più una pratica vietata qualora il venditore possa dimostrare che trattasi di una transazione che non rientra nelle categorie previste dal suo listino, oppure che gli scarti di prezzo praticati, lo furono «in ugual misura» in tutte le transazioni comparabili (decisione N^o 1-54); — venne inoltre introdotto per il mercato dell'acciaio ed esclusivamente per questo, un margine medio di tolleranza del 2,5 % entro il quale sono consentiti scarti dai prezzi di listino, con riguardo alle transazioni concluse negli ultimi 60 giorni, senza obbligo di preventiva pubblicazione di un nuovo listino (decisione N^o 2-54); — infine, per assicurare il controllo, è stato imposto alle imprese di inviare all'Alta Autorità dei rapporti quindicinali sugli scarti applicati (decisione N^o 3-54);

Le decisioni sovramenzionate e le comunicazioni relative sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità* dell'anno 1953 a pp. da 109 a 112, e rispettivamente del 1954 a pp. da 217 a 224;

Il Governo della Repubblica italiana impugna col suo ricorso le tre decisioni più sopra menzionate e chiede alla Corte di:

annullare le decisioni N° 1-54, N° 2-54 e N° 3-54 dell'Alta Autorità in data 7 gennaio 1954;

Nel corso della discussione orale il ricorrente ha specificamente concluso:

«per l'annullamento dell'art. 1 della decisione N° 1-54, degli artt. 1, 2 e 3 della decisione N° 2-54 e della decisione N° 3-54» (Or. pp. 76 e 138);

Il Governo della Repubblica italiana nelle sue difese scritte invoca a sostegno del suo ricorso i seguenti mezzi:

A. — Violazione del Trattato,

B. — Sviamento di potere.

Per sviluppare i mezzi invocati sono stati adottati i seguenti argomenti:

a) Violazione dell'art. 60 N° 1 in relazione all'art. 4b) del Trattato mediante la decisione N° 1-54: il Trattato ha creato fra il principio della pubblicità e quello della non-discriminazione, un legame così stretto che solo le precedenti norme potevano essere considerate legittime. Il consentire deroghe ai prezzi di listino sostituisce al sistema di prezzi fissi, previsto dal Trattato, un sistema di prezzi mobili e dà ampia possibilità di concedere preferenze illegittime a singoli compratori, dato che nessun acquirente avrebbe più modo di accertare la legittimità del prezzo che gli viene richiesto. Le nuove norme inoltre, non hanno tenuto conto delle riserve espresse da alcuni membri del Comitato Consultivo e del Consiglio di Ministri; per di più, non avendo il Trattato definito le «transazioni comparabili», le imprese hanno ora ogni possibilità di far figurare quale «non comparabile» qualsiasi transazione e di sottrarsi in tal modo ad ogni sanzione per infrazioni al divieto di discriminazione.

Infine, un ribasso, ancorchè accordato in misura uguale, danneggia i concorrenti più deboli e precisamente il mercato italiano dell'acciaio.

b) Violazione dell'art. 60, N° 2 del Trattato, mediante le decisioni N° 2-54 e N° 3-54: l'ammissione di deroghe ai prezzi pubblicati si discosta dal sistema che il Trattato prescrive: dalle parole introduttive del N° 2 dell'art. 60 «aux fins énoncées ci-dessus» si ricava che l'obbligo della pubblicità è stato imposto per assicurare l'osservanza del divieto di discriminazioni. Le nuove norme trascurano lo stretto legame che da ciò deriva fra il N° 1 ed il N° 2 dell'art. 60; esse rendono possibili discriminazioni le quali, in singoli casi, potrebbero andare ben oltre al 2,5 %.

D'altra parte, le nuove norme non hanno tenuto conto delle riserve affiorate in seno al Comitato Consultivo ed al Consiglio (mezzo invocato per la prima volta nella replica). La pubblicità è prevista dal Trattato quale mezzo indispensabile per impedire discriminazioni; soltanto una completa pubblicità garantisce un ugual trattamento a tutti gli acquirenti. Da ciò consegue che l'Alta Autorità non ha affatto il potere di autorizzare deroghe ai prezzi di listino. Le espressioni «dans la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité» contenute nell'art. 60 N° 2, conferiscono all'Alta Autorità soltanto il potere di prescrivere le modalità della pubblicità non già quello di stabilire il contenuto delle pubblicazioni. La decisione N° 2-54 per di più, consente alle imprese di tener segrete per ben 60 giorni le deroghe fatte. L'eccezione prevista per le transazioni aventi «caratteristiche singolari» permette di sottrarsi all'obbligo della pubblicazione ed all'osservanza del divieto di discriminazioni come pure di sfuggire ad ogni controllo. Le nuove norme consentono di non rendere pubblici i prezzi effettivamente praticati. Esse violano pertanto la lettera e lo spirito del Trattato anche sotto questo profilo.

c) Violazione del paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie: le decisioni impugnate consentono ai produttori di acciaio non italiani di accordare, sul mercato italiano, dei ribassi i quali, grazie allo scarto medio del 2,5 % introdotto, possono essere abbastanza elevati in singoli casi. Come risulta dalla citata disposizione, l'Alta Autorità non avrebbe dovuto autorizzare dei ribassi rispetto ai listini pubblicati senza il consenso del Governo italiano. Qualsiasi riduzione sui prezzi accordata dalle imprese straniere a favore di compratori italiani, minaccia la siderurgia italiana. Anche se i ribassi di prezzo fossero legittimi negli altri paesi della Comunità, essi non dovrebbero essere praticati in Italia.

d) Sviamento di potere: sussiste sviamento di potere ogni qual volta l'Alta Autorità contravviene al Trattato nell'esercizio dei poteri che il Trattato le ha conferiti. L'Alta Autorità ha usato dei suoi poteri per scopi diversi da quelli che il Trattato le impone di perseguire. Essa è infatti tenuta:

1º) ad usare dei poteri conferitile dall'art. 60, N° 1 soltanto al fine di definire i sistemi discriminatori; essa ha invece perseguito lo scopo di consentire discriminazioni e di legittimare infrazioni alle sue precedenti decisioni;

2º) a far uso dei poteri conferitile dall'art. 60 N° 2, per prescrivere le modalità e la forma delle pubblicazioni; in fatto, essa avrebbe invece perseguito lo scopo di rendere legittime le deroghe ai prezzi del listino. In sostanza, anche la decisione N° 3-54 è viziata da sviamento di potere perchè se dal tenore dei considerandi che la precedono essa appare perseguire lo scopo di impedire le discriminazioni, in realtà essa serve a legittimare le deroghe ai listini.

Il ricorso è stato notificato all'Alta Autorità il 19 febbraio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte.

La comparsa di risposta è stata depositata nella Cancelleria nei termini previsti dall'art. 31, paragrafo 1 del Regolamento della Corte;

La nomina dell'agente e dell'avvocato è stata fatta ritualmente;

Nella sua comparsa di risposta l'Alta Autorità chiede alla Corte di:

«respingere la domanda proposta dal Governo della Repubblica italiana con istanza del 18 febbraio 1954, notificata il 19 febbraio 1954; con vittoria di spese».

Nella sua controreplica l'Alta Autorità, in aggiunta alle sue conclusioni, ha chiesto alla Corte di:

«dichiarare previamente, se del caso, irricevibili ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del Regolamento della Corte, le nuove censure contenute nella replica»;

Nelle sue difese scritte l'Alta Autorità contrasta le censure formulate dal ricorrente ed adduce i seguenti argomenti:

a) La censura di violazione dell'art. 60 N° 1, in relazione all'art. 4b) del Trattato, mediante la decisione N° 1-54 non è fondata: le nuove norme sono infatti più logiche delle precedenti essendo evidente che

un venditore il quale deroghi in ugual misura ai prezzi di listino in tutte le transazioni fra loro comparabili, non commette alcuna discriminazione. Che per di più l'obbligo della pubblicità non ha alcun fine a sè stante ma costituisce unicamente un mezzo in relazione al divieto di discriminazioni. Un sistema di prezzi rigidi, come quello precedente, può offrire il vantaggio di un efficace controllo della manovra dei prezzi da parte dei compratori, soltanto quando i prezzi siano stabili od abbiano tendenza al rialzo; invece in caso di tendenza al ribasso — come essa era nell'epoca in cui furono emanate le decisioni impugnate — non si può contare su un efficace controllo ad opera dei compratori in quanto gli scarti rappresentano dei ribassi che stanno a vantaggio degli acquirenti ed essi non avrebbero pertanto motivo di lamentarsene. Non è esatto che il Trattato preveda un sistema di prezzi rigidi. Devono venir respinte come irricevibili, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del Regolamento della Corte, le nuove censure formulate nella replica. Queste sono, del resto, infondate perchè l'Alta Autorità ha l'obbligo di sentire il parere del Comitato Consultivo e del Consiglio, ma non già quello di uniformarvisi; per di più, il potere di consentire un margine è stato riconosciuto all'Alta Autorità, in linea di principio, da parte di entrambi i predetti organi. Il carattere di non comparabilità di una transazione si ricava da elementi oggettivi e non può dipendere dal beneplacito delle imprese, pur dovendosi ammettere che l'accertamento della comparabilità può anche essere difficile in pratica. — La doglianza di un possibile danno al mercato italiano dell'acciaio è infondata in quanto anche l'Italia deve adattarsi alla concorrenza del mercato comune e non può pretendere una protezione maggiore di quella che le garantisce il paragrafo della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie.

b) La censura di violazione dell'art. 60 N° 2 del Trattato mediante le decisioni N° 2-54 e N° 3-54: l'Alta Autorità chiede alle Corti di respingere come irricevibili, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del Regolamento della Corte, le nuove censure elevate nella replica. Del resto, queste non sono fondate in quanto le norme sull'obbligo della pubblicità costituiscono invero un mezzo sussidiario per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 60 N° 1 e non certamente l'unico mezzo. Il N° 2 dell'art. 60 le attribuisce un ampio margine di discrezionalità; dal fatto che si è usata la parola « misure » deriva che l'Alta Autorità ha il potere di fissare i limiti quantitativi del contenuto delle pubblicazioni, cioè di stabilire quali elementi formativi del prezzo devono essere pubblicati e quali non. Nel fare ciò l'Alta Autorità deve mirare a tutti gli obiettivi indicati nell'art. 60 N° 1 e negli artt. 2, 3 e 4 del Trattato quindi non soltanto a quello di impedire le discriminazioni e la concorrenza sleale, ma anche, fra gli altri, a quelli di favorire il ribasso dei prezzi e di impedire le intese tendenti allo sfruttamento ed alla

ripartizione dei mercati; tutto ciò si ricava dall'espressione «notamment» contenuta nell'art. 60 N° 1. Le nuove norme tengono conto di tutte queste esigenze e, mediante le comunicazioni prescritte dalla decisione N° 3-54, consentono pure un controllo più efficace.

Le nuove norme si sono rese necessarie per permettere alle imprese di adeguarsi, in qualunque momento, alle fluttuazioni del mercato.

La rigida applicazione del precedente sistema di pubblicità dei prezzi che richiedeva di modificare continuamente i listini per ogni ed anche minima fluttuazione del mercato, ostacolava infatti la libera formazione dei prezzi ed aveva indotto i produttori ad intese incompatibili con il Trattato.

L'appunto di non aver dato peso ai difformi pareri espressi nel Comitato Consultivo e nel Consiglio, è infondato per i motivi già ricordati più sopra alla lettera a).

L'affermazione del ricorrente che le imprese potrebbero tener segreti per 60 giorni gli scarti di prezzo praticati, è inesatta perchè le comunicazioni quindicinali previste dalla decisione N° 3-54 faranno conoscere tali scarti.

Perfettamente legittima è l'eccezione che esenta dalla pubblicità le transazioni aventi «caratteristiche singolari» in quanto può pure avvenire si concludano talvolta transazioni che stanno fuori dalle normali linee e che non possono pertanto dar luogo a discriminazioni. Sarebbe però stato materialmente impossibile prevedere minutamente nelle norme sulla pubblicità, quali sono le transazioni che hanno caratteristiche singolari e che non rientrano nelle categorie di transazioni specificate nei listini.

Neppure è vero che le imprese possano concedere, in singoli casi, ampie deroghe ai prezzi di listino poichè vi osta il divieto di discriminazioni; del resto, esse non possono mai attendere di aver raggiunto il margine del 2,5 % ma devono modificare ben prima il loro listino onde non dover temporaneamente sospendere le vendite o correre il rischio di commettere infrazioni all'obbligo della pubblicità.

La decisione N° 2-54 non tocca in alcun modo l'obbligo della pubblicità; essa consente soltanto lievi deroghe ai prezzi di listino i quali mantengono, in ogni caso, il loro valore normativo.

La censura di violazione del paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie non è fondata perchè il para-

grafo 30 N° 2 prevede unicamente il divieto per le imprese non italiane di allinearsi per le vendite di acciaio in Italia, sulle offerte dei produttori italiani. Tale divieto resta pienamente in vigore. Anche ora, come prima, la siderurgia italiana sarà efficacemente tutelata poichè, grazie ai dazi protettivi tuttora temporaneamente in vigore e tenuto conto della necessità di aggiungere ai prezzi le spese di trasporto, le vendite in Italia dovranno farsi a prezzi più elevati che negli altri paesi della Comunità. Se eccezionalmente le cose dovessero andare diversamente, ciò sarebbe soltanto la conseguenza della libera concorrenza, al che ci si deve rassegnare. Ciò però avrebbe potuto verificarsi anche mentre vivevano le precedenti norme.

d) La censura di sviamento di potere non è fondata perchè la sussistenza dello sviamento di potere presuppone che l'Alta Autorità si sia tenuta, formalmente, nei limiti del Trattato. Si potrebbe quindi farle carico o di una violazione del Trattato o di sviamento di potere in quanto l'una esclude l'altro. In particolare, riguardo alla decisione N° 1-54, lo sviamento di potere non è nemmeno concettualmente configurabile posto che l'Alta Autorità non disponeva di alcun potere discrezionale ed ha soltanto adempiuto ad un obbligo di definire che il Trattato le impone. Se la definizione data fosse inesatta, si potrebbe tutt'al più parlare di una violazione dell'art. 60 N° 1, ma in nessun caso di uno sviamento di potere. È assurdo sostenere che una norma destinata a rettificare e migliorare precedenti imprecise definizioni sia inficiata da sviamento di potere.

L'Alta Autorità, del resto, è stata guidata dall'intento di impedire ogni sistema contrario al Trattato e di trovare, nell'ambito del Trattato stesso, delle norme la cui osservanza potesse ragionevolmente venir imposta ai produttori. Di fronte alla fluttuazione dei prezzi che caratterizza l'attuale situazione del mercato, non sarebbe praticamente possibile l'adeguamento continuo dei listini ad ogni ed anche minimo mutamento dei prezzi. Inoltre, il controllo più efficace introdotto con la decisione N° 3-54 permette un immediato intervento non appena sorga il sospetto di pratiche discriminatorie.

La comparsa di risposta è stata notificata al Governo della Repubblica italiana il 20 marzo 1954 in conformità a quanto dispone l'art. 33, paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

La replica è stata depositata nella Cancelleria nel termine fissato dal Presidente della Corte con ordinanza del 20 marzo ed è stata notificata all'Alta Autorità il 4 maggio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

La controreplica è stata depositata nella Cancelleria nel termine fissato dal Presidente della Corte con ordinanza del 4 maggio 1954, successivamente prorogato con ordinanza del 2 giugno 1954 ed è stata notificata al Governo della Repubblica italiana in data 13 luglio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

Dopo il deposito della controreplica, avvenuto il 12 luglio 1954, il procedimento scritto fu chiuso, in conformità a quanto dispone l'art. 34 paragrafo 1 del Regolamento della Corte;

Il 12 luglio 1954 il Presidente della Corte ha designato quale relatore il Giudice O. Riese, ai sensi dell'art. 34 paragrafo 1 del Regolamento della Corte;

Nella sua relazione preliminare il Giudice Relatore ha ritenuto che la causa non abbisognava di istruzione;

La Corte, in conformità a quanto dispone l'art. 34, ultimo comma, del Regolamento della Corte, sentito l'Avvocato Generale, ha deciso di iniziare il procedimento orale senza procedere all'istruzione della causa;

Il Presidente della Corte, in conformità a quanto dispone l'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, ha fissato al 3 novembre l'udienza per la discussione orale della causa;

Le pubbliche udienze furono tenute nei giorni 3, 4, 5, 8, 10 ed 11 novembre 1954;

Nelle udienze le parti hanno esposto le loro difese orali;

In esito all'istanza presentata dal Governo della Repubblica italiana nell'udienza del 3 novembre 1954, la Corte ha emesso in data 6 novembre 1954 un'ordinanza con cui ha disposto:

«... richiede all'Alta Autorità di trasmettere alla Corte entro 24 ore, i processi verbali ed i pareri del Comitato Consultivo relativi alla, presente causa e l'autorizza, a titolo eccezionale, a sopprimere i nomi dei partecipanti e tutti i riferimenti che permetterebbero di identificare coloro che emisero le diverse opinioni».

L'Alta Autorità ha adempiuto a quanto disposto con la suddetta ordinanza, nel termine fissato;

In conformità a quanto è previsto negli artt. 11 e 12, ultimo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale, nell'udienza dell'11 novembre 1954 ha concluso per la reiezione del ricorso;

In conformità a quanto dispone l'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione orale nell'udienza dell'11 novembre 1954.

IN DIRITTO

Per statuire nella presente causa la Corte osserva quanto appresso:

1. Sulla ricevibilità del ricorso

Nessuna eccezione di non-ricevibilità è stata sollevata. La Corte ritiene che la questione non si presenta.

La Corte, d'accordo su questo punto con l'Avvocato Generale, ammette la validità di un unico ricorso cumulativo per l'annullamento delle tre decisioni; essa esaminerà pertanto gli argomenti addotti, in quanto, a suo avviso, si riferiscono a ciascuna delle tre decisioni.

2. Nel merito

La parte ricorrente impugna le decisioni N° 1-54, N° 2-54 e N° 3-54 invocando i mezzi di violazione del Trattato e di sviamento di potere.

A. — IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO

1) *Relativamente alla decisione N° 1-54*

1° La decisione N° 1-54 istituisce una netta distinzione fra la pubblicità e la discriminazione, creando con ciò due specie di trasgressioni e cioè, da una parte, quella di discriminazione, e

dall'altra, l'infrazione alle regole sulla pubblicità dei prezzi. Ora, pur riconoscendo che fra le disposizioni del N° 1 e quelle del N° 2 dell'art. 60, esiste un legame quanto alle loro finalità, la Corte non ravvisa alcuna violazione del Trattato nella suddetta distinzione. Il Trattato, infatti, non prevede in alcuna sua norma che qualsiasi infrazione alle regole sulla pubblicazione dei prezzi costituisca in pari tempo una pratica vietata. Per quanto riguarda più specificamente il divieto di pratiche discriminatorie, non è contestabile che l'applicazione da parte d'una impresa d'uno scarto di qualsivoglia ampiezza, rispetto ai prezzi ed alle condizioni previsti dal suo listino, non costituisce una discriminazione, qualora trattisi d'una transazione singolare o qualora un uguale scarto venga applicato in tutte le transazioni comparabili. Su questo punto pertanto la decisione N° 1-54 è aderente al Trattato. Si potrebbe anzi obiettare che la decisione N° 30-53 era criticabile in quanto dichiarava discriminatorie delle transazioni le quali effettivamente non lo erano, senza espressamente consentire la prova contraria.

Non risulta fondato neppure l'appunto che la mancanza di qualsiasi precisa definizione delle transazioni comparabili e delle transazioni singolari, apra la via alle discriminazioni, le faciliti invece di combatterle e svuoti di ogni contenuto il concetto di pratica discriminatoria. È vero che il vecchio sistema che imponeva la rigida osservanza dei prezzi pubblicati, sembrava aver voluto escludere qualsiasi discriminazione, salvo i casi in cui un'impresa contravveniva scientemente ai suoi obblighi; col nuovo sistema invece, può, in teoria, avvenire che un'impresa faccia in buona fede una discriminazione, ritenendo per errore che si tratti di una transazione non comparabile o d'una transazione singolare; il nuovo sistema infatti si rimette alle imprese stesse per valutare il carattere singolare o la non comparabilità delle transazioni. Tuttavia, la decisione N° 1-54 pone a carico delle imprese l'onere della prova; se queste non sono in grado di comprovare il carattere singolare o la non comparabilità della transazione, esse risponderanno del loro errore ed andranno incontro alle sanzioni previste dall'art. 64. Bisogna infine riconoscere che i concetti di transazione singolare o non comparabile, male si prestano ad una definizione in astratto. Può darsi infatti che transazioni concluse ad una sola giornata di intervallo l'una dall'altra, siano non comparabili ove nel frattempo il mercato sia completamente mutato; d'altra parte, può darsi che due transazioni siano comparabili benché concluse a distanza di

varie settimane qualora, in detto intervallo di tempo, il mercato sia rimasto stabile. La comparabilità, non può quindi essere valutata che in base alla situazione del mercato; del pari, il carattere singolare di una transazione può essere accertato solo tenendo conto delle particolari circostanze in cui essa è stata conclusa. I due caratteri — comparabilità e singolarità — possono essere obbiettivamente constatati dalle imprese e dall'Alta Autorità, per modo che il sistema impugnato non svuota affatto del suo contenuto il concetto di discriminazione; tale sistema, al contrario, permette di combattere qualsiasi pratica discriminatoria. Da ciò si evince anche che è privo di fondamento l'argomento invocato dalla parte ricorrente secondo il quale soltanto per le transazioni simultanee permanerebbe l'obbligo dell'osservanza di identici prezzi e condizioni di vendita.

2° La decisione N° 1-54 non fa venir meno l'obbligo della pubblicazione; essa, al contrario, lo mantiene esplicitamente. Non è pertanto fondata l'obiezione che la decisione leda le norme relative alla pubblicità dei prezzi e che essa intacchi il principio della pubblicità quale mezzo destinato ad impedire le pratiche vietate. La Corte vedrà al momento dell'esame della decisione N° 2-54, se il fatto di permettere scarti e di dispensare entro certi limiti le imprese da una nuova pubblicazione, sia conforme al Trattato; tale fatto non può in ogni caso essere opposto contro la decisione N° 1-54 la quale non muta in nulla il principio della pubblicità.

3° La decisione N° 1-54 non sopprime affatto le sanzioni previste per le discriminazioni. Se delle transazioni comparabili siano concluse a prezzo diverso ed a diverse condizioni di vendita, le sanzioni previste all'art. 64 rimangono al contrario sempre applicabili, salvo che si tratti di transazioni singolari, il che esclude ogni discriminazione.

È, infine, privo di fondamento l'argomento della parte ricorrente, secondo il quale la decisione N° 1-54, invece di definire le pratiche vietate, ne renderebbe, in fatto, lecite alcune che erano illecite secondo il precedente regime. È stato illustrato più sopra che la decisione N° 1-54 distinguendo le regole di non-discriminazione dalle prescrizioni relative alla pubblicità, contiene una nuova definizione delle pratiche vietate. Se, in virtù della nuova definizione, pratiche, che in precedenza erano vietate, cioè gli scarti dai

prezzi pubblicati, sono d'ora innanzi ammesse, è d'altronde prescritto che tali scarti devono essere uniformemente applicati in tutte le transazioni comparabili, salvo nelle transazioni singolari che non possono dar luogo a discriminazioni. Il principio del divieto di ogni pratica discriminatoria è dunque rigorosamente osservato; la decisione N° 1-54 pur abbandonando il precedente sistema automatico, si mantiene nell'ambito di una definizione delle pratiche vietate.

Per questi motivi, la decisione N° 1-54 non viola il Trattato; in conseguenza, la domanda di annullamento di questa decisione, in quanto fondata sulla censura di violazione del Trattato, dev'essere respinta.

II) Relativamente alla decisione N° 2-54

La Corte ritiene l'art. 1 della decisione N° 2-54 incompatibile con il Trattato, nella misura in cui esso permette alle imprese di praticare uno scarto medio in più o in meno, fra i prezzi effettivamente applicati ed i prezzi pubblicati, senza preventiva pubblicazione delle modifiche ai listini. Tale violazione del Trattato emerge dalle seguenti considerazioni:

1° Prima di interpretare dettagliatamente il N° 2 dell'art. 60 del Trattato, è opportuno esaminare gli scopi che l'Alta Autorità ha il dovere di perseguire quando definisce le pratiche vietate e quando emana regole sulla pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita.

a) Gli artt. 2, 3 e 4 del Trattato, richiamati all'inizio del N° 1 dell'art. 60, rappresentano le disposizioni fondamentali che istituiscono il mercato comune ed enunciano i comuni obiettivi della Comunità. La loro importanza si evince chiaramente dall'art. 95. Il Trattato, nell'autorizzare l'Alta Autorità a definire le pratiche vietate, le impone di tener conto di tutti gli scopi indicati negli artt. 2, 3 e 4. Ciò emerge dall'espresso richiamo che all'inizio dell'art. 60 viene fatto ai predetti articoli. L'Alta Autorità quindi non ha soltanto la facoltà ma l'obbligo di tener presente, quando definisce le pratiche vietate, la lotta contro le intese fra produttori e la cura di favorire lo stabilirsi dei prezzi al livello più basso nelle condizioni previste

dall'art. 3 del Trattato, come pure la lotta contro le pratiche sleali di concorrenza e contro le pratiche discriminatorie. Per queste ragioni, la Corte non può accogliere la tesi che la parte ricorrente ha sostenuta e secondo la quale l'art. 60 concernerebbe soltanto la lotta contro le discriminazioni, mentre la lotta contro le intese sarebbe disciplinata unicamente dall'art. 65, e ciò che attiene al ribasso dei prezzi sarebbe previsto dall'art. 61. È ben vero che gli art. 61 e 65 del Trattato conferiscono all'Alta Autorità mezzi di azione diretta contro le intese e contro il rialzo dei prezzi, ma si evince pure dal Trattato (fra l'altro dall'art. 57 che concerne il campo della produzione) che l'Alta Autorità, prima di valersi dei mezzi di azione diretta, deve ricorrere, di preferenza, «ai modi di azione indiretta che sono a sua disposizione». È così che l'Alta Autorità può usare del suo potere di definire le pratiche vietate in materia di prezzi al fine di prevenire le pratiche in contrasto con uno qualsiasi degli scopi indicati nell'art. 60.

D'altra parte, si evince dall'espressione «notamment» (art. 60, 1^a parte), che l'art. 60 riguarda principalmente le pratiche sleali di concorrenza e le pratiche discriminatorie.

b) Per quanto più specificamente riguarda la funzione che il Trattato attribuisce alla pubblicazione dei listini, la Corte, d'accordo su questo punto con l'Avvocato Generale, rileva che la pubblicità obbligatoria è prevista dal Trattato allo scopo di raggiungere i tre seguenti obbiettivi:

- 1° Impedire per quanto possibile, le pratiche vietate;
- 2° Permettere agli acquirenti di tenersi esattamente informati dei prezzi e di partecipare pure alla vigilanza sulle discriminazioni;
- 3° Permettere alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, per dare ad esse la possibilità di allinearvisi.

Se la pubblicità è prevista per il conseguimento degli obbiettivi sovraccitati, il Trattato non la considera sufficiente a garantire che tali obbiettivi siano effettivamente raggiunti; la pubblicità non è che uno dei mezzi prescritti dal Trattato.

La pubblicazione dei listini è di diritto pubblico, non essendo stati disciplinati dal Trattato gli effetti di diritto privato. Tuttavia, tale carattere di diritto pubblico che l'Avvocato Generale, a giusto titolo ha messo in evidenza, non contrasta con la tesi del Governo ricorrente secondo la quale la pubblicazione dei listini dev'essere produttiva anche di effetti giuridici nei confronti dei terzi, cioè nei confronti delle imprese che intendono allinearsi sui prezzi dei concorrenti. Per tale effetto, inerente alla pubblicazione dei listini, questa si distingue dalle semplici informazioni che l'Alta Autorità raccoglie ai sensi dell'art. 47 e dalla pubblicazione dei dati statistici riuniti dall'Alta Autorità ai sensi dell'art. 46. Se la pubblicazione non fosse destinata ad informare il pubblico in generale, non si spiegherebbe perchè il Trattato non si è limitato a disporre «che i listini devono essere comunicati all'Alta Autorità».

2° L'art. 60, N° 1 vieta direttamente e imperativamente talune pratiche; l'Alta Autorità ha il potere di definirle ma non può derogare al principio della loro interdizione.

Il N° 2 dell'art. 60 prevede la pubblicazione obbligatoria dei listini «aut fins énoncées ci-dessus». Tale espressione dimostra chiaramente il carattere strumentale delle susseguenti norme sulla pubblicità dei prezzi. Questa è imperativamente sancita; è considerata quale mezzo idoneo per raggiungere gli scopi indicati al N° 1. Si tratta dunque soltanto di un mezzo, ma di un mezzo tassativamente prescritto dal Trattato, e non già di un mezzo cui se ne possa sostituire un altro qualsiasi, eventualmente atto a conseguire gli stessi risultati.

Questo carattere obbligatorio della pubblicazione dei listini emerge anche dall'espressione «devono essere resi pubblici». La Corte è così indotta ad interpretare l'obbligo di rendere pubblici i listini dei prezzi e condizioni di vendita, nel senso di una regola di stretto diritto, alla quale nessuna deroga è consentita; l'obbligo è intero e deve essere integralmente rispettato.

La Corte non accede all'opinione della parte convenuta secondo cui l'espressione «essere resi pubblici», sarebbe meno forte di quanto potrebbe esserlo l'espressione «essere pubblicati» ove il Trattato l'avesse usata. Infatti, nei due ultimi commi dell'art. 46

il Trattato usa queste due espressioni come equivalenti. La pubblicazione dev'essere comunque fatta in modo che tutti gli interessati al mercato (eventuali futuri acquirenti e concorrenti) possano conoscere i prezzi; soltanto una pubblicità di tal genere è conforme agli scopi in vista dei quali è stata prescritta.

3° Il N° 2 a) non prevede esplicitamente in quale momento i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita devono essere pubblicati. Basta però leggere il N° 2 b) che riguarda i modi di quotazione, per intendere che il listino deve essere emesso prima di poter effettuare qualsiasi vendita sul mercato comune.

Infatti, alla lettera b) del N° 2 dell'art. 60 viene precisato che i modi di quotazione applicati non devono avere l'effetto di produrre nei prezzi praticati, delle maggiorazioni rispetto al prezzo «previsto dal listino» — da ciò risulta ancora confermato che i listini devono contenere una distinta dei prezzi dell'offerta di vendita in modo da consentire il calcolo esatto per ogni transazione lecita e che i listini devono essere pubblicati previamente alla loro applicazione.

Per di più il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, dispone che i prezzi praticati dalle imprese, per le vendite d'acciaio sul mercato italiano, non potranno essere inferiori ai prezzi indicati dai listini, per transazioni comparabili. Tale disposizione conferma che il listino non è che una distinta dei prezzi dell'offerta che precede la conclusione di qualsiasi contratto di vendita.

Il Trattato è d'altronde molto chiaro nel suo testo in quanto cita «les barèmes» e non già «des barèmes». I listini di cui si tratta non sono dei documenti previsti soltanto dal Trattato e creati appositamente in vista degli scopi che il Trattato si prefigge ma bensì documenti di un genere già consacrato dagli usi commerciali preesistenti i quali, secondo tali usi, hanno sempre il carattere di un'offerta di contrattare sulla base del prezzo che enunciano, benchè ciò possa essere, a seconda dei casi, in via generale o provvisoria.

Sebbene il Trattato assegni loro dei fini d'interesse pubblico riconosciuti dalle sue disposizioni, i listini non perdono il carattere di un'offerta di vendita. Non vi può essere dubbio che il termine

«listino» conservi secondo il Trattato, il suo usuale significato e che contenga i prezzi ai quali le imprese si dichiarano pronte a vendere i loro prodotti.

Tale interpretazione, e su questo punto la Corte aderisce alla tesi dell'Avvocato Generale, è ancora confermata dalla circostanza che il testo dell'art. 60 N° 2 fa distinzione fra prezzi applicati e prezzi praticati dato che nell'art. 60 N° 2 b) l'espressione «prezzi praticati» designa i prezzi ai quali le transazioni sono effettivamente concluse. Ne consegue quindi, che l'espressione «prezzi applicati» designa i prezzi dell'offerta dei venditori quantunque tale espressione sarebbe stata più chiara se il Trattato avesse usato piuttosto le parole «prezzi da applicare».

Sembra, del resto, che l'Alta Autorità abbia sempre interpretato il Trattato in tal senso, tanto nelle decisioni precedenti quanto nella decisione N° 2-54 perchè è detto nell'art. 4 della decisione N° 31-53, come pure nell'art. 3 della decisione N° 2-54, che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita sono applicabili «soltanto allo scadere del quinto giorno utile dopo l'invio degli esemplari a stampa all'Alta Autorità» (un giorno solo in virtù dell'art. 3 della decisione N° 2-54).

Emerge pure dai considerandi che precedono la decisione N° 2-54 che l'Alta Autorità stacca parte dal concetto d'una pubblicazione preventiva dei listini. Dopo che nel secondo considerando si è detto che i listini devono esprimere il livello dei prezzi chiaramente determinato dal mercato, il terzo considerando contempla alcune agevolazioni che si vogliono concedere alle imprese ed a tali agevolazioni, nel quarto considerando, se ne aggiunge una ulteriore che consiste nel ridurre al minimo il termine per l'applicazione dei nuovi listini; orbene, sarebbe veramente difficile ravvisare in ciò una agevolazione se i listini dovessero rispecchiare «ex post» l'evoluzione del mercato. Vi si può scorgere un'agevolazione soltanto ove si ammetta la tesi della pubblicazione preventiva poichè soltanto in tal caso le imprese avrebbero interesse a non dover attendere diversi giorni prima di poter concludere delle vendite sulla base dei nuovi prezzi.

Si deve pertanto ritenere che la pubblicazione dei listini deve obbligatoriamente esser fatta prima che le imprese possano applicare i nuovi prezzi.

Risulta inoltre da quanto precede che la parola «listino» indica sempre i listini pubblicati. Su questo punto pure la Corte aderisce all'opinione dell'Avvocato Generale. Non può venir accolta la tesi affacciata dalla parte convenuta secondo cui il termine «listino» dovrebbe essere inteso in senso indifferente a questo riguardo.

4° Una volta constatato che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita devono venir pubblicati prima di poter essere applicati nel mercato comune, rimane da decidere se il Trattato imponga la pubblicazione dei prezzi esatti o se basti pubblicare dei prezzi medi od approssimativi. Orbene non è dubbio che il Trattato prescriva la pubblicazione dei prezzi esatti sotto forma di listini. Ciò si ricava dagli scopi in vista dei quali è stato posto il principio della pubblicazione dei prezzi; che gli acquirenti siano informati dei prezzi può avere per essi un'utilità solo se vengano informati dei prezzi esatti in base ai quali possono acquistare. La pubblicazione deve del pari permettere l'allineamento e questo deve effettuarsi sui prezzi esatti del concorrente. L'allineamento è un diritto che il Trattato riconosce alle imprese e non una facoltà di cui le imprese possono valersi soltanto se riescano a conoscere i prezzi praticati dai concorrenti per altre vie più o meno fortuite.

Se dunque il Trattato, per le ragioni sovra-esposte, prescrive in modo tassativo la pubblicazione preventiva dei prezzi esatti, ne consegue che la facoltà attribuita all'Alta Autorità di fissare la misura e le forme della pubblicazione, non le consente di intaccare il principio della pubblicazione obbligatoria dei prezzi esatti.

Tenuto conto del carattere di stretto diritto del N° 2 a) dell'art. 60, e non essendovi alcuna disposizione contraria, il potere attribuito all'Alta Autorità dall'inciso «nella misura e nelle forme prescritte dall'Alta Autorità» non può essere inteso in un senso tale da consentire all'Alta Autorità di non rendere pubblici i listini. Secondo i termini dell'inciso si deve intendere che l'Alta Autorità è legittimata a stabilire il contenuto dei listini; ma tale contenuto deve però rispondere al pubblico interesse per modo che all'Alta Autorità compete soltanto di prescrivere quali sono i dati che, come minimo, il listino deve contenere.

In altri termini le parole «nella misura e nelle forme prescritte dall'Alta Autorità» autorizzano l'Alta Autorità a prescrivere la

misura, cioè l'estensione delle pubblicazioni per stabilirne le modalità; essa potrà per esempio fissare, come l'ha fatto, il termine entro il quale avrà vigore il nuovo listino, precisare che certi ribassi — quale quello di seconda scelta, ecc. . . . — devono essere indicati nel listino, decidere se le spese d'imballaggio devono essere pubblicate o no. Invero, secondo il sistema che il Trattato impone, tutto quanto è indispensabile per conoscere il prezzo esatto, deve obbligatoriamente essere riportato nel listino. La circostanza che la pubblicazione dei listini deve tener conto degli scopi ai quali essa, secondo il Trattato, deve servire, non consente di accogliere la tesi dell'Alta Autorità per la quale essa avrebbe il potere di prescrivere, in base al suo libero apprezzamento, ciò che deve essere pubblicato e ciò che non ha da esserlo. Ove si accedesse a tale tesi, che la Corte respinge, non vi sarebbe alcun limite circa le indicazioni che potrebbero venir esentate dall'obbligo della pubblicità; l'Alta Autorità potrebbe in tal caso prevedere dei margini molto più ampi e non si vede che cosa vi porrebbe un limite; essa potrebbe prevedere la semplice pubblicazione di prezzi indicativi (per es.: prezzo da 80 a 120) o persino che non si pubblicassero i prezzi per intere categorie di prodotti — essa potrebbe insomma anche porre nel nulla il principio della pubblicazione obbligatoria, principio previsto dal Trattato.

Infine, se è vero che il potere dell'Alta Autorità in questo campo, è un potere regolamentare su quanto attiene alle esigenze minime cui i listini devono rispondere, la stessa constatazione vale anche per quanto concerne l'ampiezza della pubblicità stessa. Non è però sufficiente sia garantito l'invio dei listini all'Alta Autorità perchè se così fosse, bastava si dicesse nel Trattato che si devono trasmettere i listini all'Alta Autorità. I listini devono essere resi pubblici ed il potere dell'Alta Autorità di prescrivere «la misura e le forme» comprende anche il dovere di curare che la misura e le forme nelle quali i listini sono pubblicati e messi a disposizione degli interessati in generale, corrispondano in modo sufficiente alle esigenze del pubblico interesse.

Il testo della decisione N° 31-53 era redatto con estrema cura; l'art. 1 dispone che le imprese dell'industria dell'acciaio devono pubblicare i loro listini dei prezzi e delle condizioni di vendita come pure tutte le ulteriori modifiche, in conformità a quanto la decisione prescrive; l'art. 2 elenca poi i dati molto precisi che

i listini devono contenere, interpretando ragionevolmente i termini «misura» e «forme» usati nel Trattato; l'art. 4 dispone che i listini divengono applicabili cinque giorni utili dopo essere stati inviati all'Alta Autorità e che il venditore deve trasmetterli, a richiesta, a qualunque interessato.

Il primo articolo della decisione N° 2-54 invece non indica la misura nella quale i listini devono essere resi pubblici da parte delle imprese ma stabilisce invece in quale misura l'Alta Autorità autorizza la non osservanza dei listini pubblicati. Orbene, ciò è contrario all'art. 60 N° 2 del Trattato.

Va ancora rilevato che l'interpretazione adottata dalla Corte è ribadita dal fatto che l'Alta Autorità può prescrivere la misura delle pubblicazioni dopo sentito il solo parere del Comitato Consultivo mentre per definire le pratiche vietate, essa deve pure sentire il parere del Consiglio di Ministri. Ciò può comprendersi soltanto qualora si ammetta che l'Alta Autorità, nello stabilire la misura delle pubblicazioni, non può in alcun modo intaccare il principio della pubblicazione esatta e obbligatoria dei prezzi e condizioni di vendita. Se il Trattato avesse voluto accordarle una maggior libertà ed attribuirle il potere di derogare a tale principio, l'esercizio di tale potere sarebbe stato logicamente sottoposto all'obbligo di consultare il Consiglio.

5° Occorre ancora esaminare se il risultato cui la Corte è pervenuta, attraverso l'esame dei testi e della *ratio legis*, non contraddica ad altri obbiettivi del Trattato o se ad esso non contrastino altre considerazioni. Non ne ricorre il caso. Si deve anzitutto ripetere che il sistema della pubblicazione preventiva dei prezzi esatti rappresenta il principio inderogabile posto dall'art. 60 N° 2. Ne consegue che non si può eludere tale principio nemmeno qualora si volesse adottare un regime più adatto al raggiungimento dei fini perseguiti. La Corte non ha da pronunciarsi sull'opportunità del sistema che il Trattato ha imposto nè ha da suggerire una revisione del Trattato ma essa è tenuta, in forza dell'art. 31, a garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, quale esso è.

a) L'obbiezione che il controllo ad opera dei compratori non funzioni in periodo di ribassi non è conferente posto che la

pubblicità non è prevista unicamente per consentire tale controllo ma anche per dar modo agli acquirenti di essere informati dei prezzi esatti e per permettere alle imprese di allinearsi. Questa obiezione non è dunque bastevole a giustificare l'abbandono del principio della pubblicità che il Trattato prevede.

b) La parte convenuta ha insistito sul pericolo di intese fra produttori, pericolo che sarebbe inerente al regime precedente. Ora, non è dimostrato che a tale pericolo si sfugga con l'adozione del margine medio. Seppure il nuovo regime potesse offrire una qualche utilità per parare a tale pericolo, ciò non autorizzerebbe a trascurare gli altri fini cui la pubblicità deve servire. Il Trattato, del resto, consente all'Alta Autorità di intervenire con altri mezzi appena essa abbia notizia che si sono formate delle intese.

c) La situazione del mercato, ed in particolare la constatata tendenza al ribasso, non può nemmeno autorizzare ad infrangere il principio della pubblicazione dei prezzi perchè tale pubblicazione è prescritta dal Trattato; per il caso di crisi o di perturbazioni del mercato, il Trattato conferisce all'Alta Autorità svariati poteri, in particolare negli artt. 60 N° 2 b) in fine; 63; 58 e 59 — ma la soppressione della pubblicità obbligatoria dei listini non è prevista in nessuna norma. D'altronde, il principio della pubblicazione obbligatoria, consacrato dal Trattato, ha un carattere generale e non dipende in alcun modo dalla congiuntura del mercato.

d) La Corte si è particolarmente preoccupata dell'esigenza della libera formazione dei prezzi mediante il mercato. Tale esigenza però non può giustificare una diversa pronuncia. Il Trattato parte dal concetto che la libera formazione dei prezzi è assicurata dalla libertà accordata alle imprese di stabilire esse stesse i loro prezzi e di pubblicare nuovi listini quando intendono modificarli. Se la congiuntura muta, i produttori sono costretti ad adeguare i loro listini ed è per questa via che «il mercato esprime il prezzo». Ma pur partendo dal concetto di una libera formazione dei prezzi, non si può dimenticare che il Trattato vieta qualsiasi discriminazione e che esso prevede il diritto di allinearsi. Per questa ragione il Trattato ha posto

il principio della pubblicità obbligatoria e preventiva dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. La Corte non deve pronunciarsi sulla opportunità di questo regime; essa può soltanto constatare che il regime è stato consacrato dal Trattato il quale — a torto ad a ragione — non contiene alcuna norma che consenta una certa elasticità dei listini per il caso di oscillazioni minori o temporanee.

Indipendentemente dalle questioni sin qui esaminate, la parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:

6° Nella sua replica essa ha, per la prima volta, censurato il nuovo regime perchè consentirebbe alle imprese di tener nascoste per 60 giorni le transazioni discriminatorie. La parte convenuta ravvisa in questa censura un mezzo nuovo di cui eccepisce la ricevibilità in virtù dell'art. 9 paragrafo 3 del Regolamento della Corte.

La Corte ritiene trattarsi di un argomento che ha lo scopo di avvalorare il mezzo di violazione del Trattato che fu già proposto nel ricorso e che esso non può essere dichiarato irricevibile. Per contro, tale argomento non è fondato in quanto la decisione N° 3-54 prescrive l'invio dei rapporti quindicinali.

7° Relativamente alla censura basata sul fatto che il Comitato Consultivo non sarebbe stato consultato in modo conforme alle prescrizioni legali:

La parte convenuta chiede alla Corte di dichiarare irricevibile tale mezzo perchè non invocato nel ricorso. La Corte ritiene dover esaminare d'ufficio tale mezzo poichè se esso fosse ritenuto fondato, ciò condurrebbe, all'annullamento d'ufficio per violazione del Trattato o per violazione delle forme sostanziali.

I processi verbali del Comitato Consultivo che sono stati esibiti alla Corte, in ossequio alla sua ordinanza del 6 novembre, provano che il Comitato Consultivo è stato regolarmente consultato e che i soli punti sui quali la consultazione non fu condotta a fine, cioè la definizione e la non pubblicazione dei contratti a lungo termine e delle aggiudicazioni pubbliche, non sono influenti per l'esame della legalità delle decisioni impugnate.

Il processo verbale rispecchia un complesso di opinioni che l'Alta Autorità, d'accordo con il Comitato Consultivo, ha potuto a buon diritto, considerare come un parere.

Su questo punto la Corte fa sua l'opinione dell'Avvocato Generale.

8° Relativamente al mezzo tratto da una insufficiente motivazione delle decisioni impugnate, per essersi ommesso di citarvi i contrari pareri:

Questo mezzo, basato sopra un vizio di forma, non è stato invocato nel ricorso ma soltanto nella replica. Per questa ragione, e poichè motivi d'ordine pubblico non impongono un esame d'ufficio, la Corte, accogliendo la tesi dell'Avvocato Generale, dichiara tale mezzo irricevibile in conformità a quanto dispone l'art. 29 paragrafo 3 del Regolamento della Corte.

9° La Corte ha d'altronde esaminato d'ufficio se l'art. 1 della decisione N° 2-54 costituisca violazione di forme sostanziali — prescritte dal Trattato. Tale articolo, secondo il suo tenore, definisce soltanto le condizioni nelle quali i nuovi listini devono essere pubblicati. Tuttavia, se si mette quest'articolo a raffronto della decisione N° 1-54, ci si può domandare se esso non completi indirettamente la definizione delle pratiche vietate. Se così fosse, il Consiglio avrebbe dovuto essere consultato ai sensi dell'art. 60 N° 1. Orbene, non vi fu ufficialmente una tale consultazione ed essa non poteva essere sostituita da una semplice informazione data al Consiglio dall'Alta Autorità, e l'art. 60 N° 1 ne risulterebbe violato. La Corte ritiene tuttavia che l'art. 1 della decisione N° 2-54 non serve ad integrare la definizione delle pratiche vietate e che non è neppure una definizione indiretta ma che esso si limita a disciplinare il sistema della pubblicazione dei listini.

10° Il richiamo fatto nell'art. 2 della decisione N° 2-54 all'art. 1 della decisione stessa, non giustifica l'annullamento dell'art. 2 in quanto tale richiamo diventa senza oggetto in conseguenza dell'annullamento dell'art. 1.

La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 3 della decisione N° 2-54; per i motivi sovraeposti, la Corte ritiene che tale articolo è conforme al Trattato.

Gli altri articoli della decisione N° 2-54 non sono stati impugnati dalla parte ricorrente e non vi è quindi luogo a provvedere in merito.

11° Si deve esaminare la domanda della parte ricorrente diretta all'annullamento degli artt. 1, 2 e 3 della decisione N° 2-54 per violazione del paragrafo 30 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. Tale domanda, per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 della decisione N° 2-54, dev'essere respinta in base ai motivi già esposti. Se l'art. 3 della decisione N° 2-54, che abbrevia il termine previsto per l'entrata in vigore dei nuovi listini, costringe le imprese italiane a reagire con maggior rapidità ad eventuali modificazioni dei listini dei concorrenti, esso tuttavia non intacca seriamente la speciale protezione prevista in favore della siderurgia italiana.

Al contrario, per quanto riguarda l'art. 1 della predetta decisione, la domanda della parte ricorrente è fondata per i seguenti motivi:

Anche se si ritenesse che il paragrafo 30 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie miri particolarmente a vietare l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, non ne deriva necessariamente che i termini di tale disposizione escludano una protezione sotto altra forma. Sostenere il contrario costituirebbe una vera petizione di principio poichè, in assenza di un testo chiaro e preciso, è legittimo ammettere che la Convenzione abbia voluto accordare alle imprese italiane, integralmente, a titolo transitorio ed in via eccezionale, il vantaggio della protezione che essa ha istituito a loro beneficio.

Così, la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane, sul mercato italiano, praticando prezzi inferiori a quelli dei loro listini.

La Corte ravvisa nel paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie il divieto di effettuare in Italia qualsiasi vendita a prezzi inferiori a quelli indicati sui listini. Tale divieto può avere un significato soltanto se negli altri paesi della Comunità, vendite a prezzi inferiori a quelli del listino siano eccezionalmente consentite in

virtù di speciali disposizioni. Ora, è proprio questo il caso del diritto di allinearsi previsto dall'art. 60 N° 2 b). D'altronde, le decisioni impugnate creano un regime nuovo applicabile all'intero mercato comune, vigente il quale, la vendita a prezzi inferiori a quelli del listino è lecita. Bisogna allora ammettere che questo regime rimane sottoposto al divieto previsto dal paragrafo 30 e ciò tanto più in quanto il paragrafo 30, non menziona espressamente l'allineamento, ma usa termini molto generici. Il paragrafo 30 dev'essere pertanto interpretato come segue: anche qualora siano eccezionalmente consentite vendite a prezzi inferiori a quelli del listino, esse non sono consentite sul mercato italiano — il paragrafo 30 dunque vieta, nella specie, di estendere al mercato italiano, il gioco degli scarti rispetto ai listini. E poichè la Decisione 2-54 disconosce questo divieto, essa viola una norma giuridica relativa all'applicazione del Trattato.

III) La decisione N° 5-54

La decisione N° 3-54 che introduce un sistema di informazioni e di controllo, si basa sull'art. 47 del Trattato. Quest'articolo autorizza l'Alta Autorità a raccogliere le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. La decisione N° 3-54 è pertanto conforme al Trattato. La circostanza che l'Alta Autorità ha abbinato tale sistema di informazioni con il controllo dell'osservanza del regime di pubblicità previsto dall'art. 60, non giustifica obiezioni.

Se anche la decisione N° 3-54 è apparentemente intesa ad integrare il sistema degli scarti, introdotto all'art. 1 della decisione N° 2-54 e che è stato come sopra dichiarato incompatibile col Trattato, non per questo essa viola di per sè il Trattato: per tale motivo, non vi è luogo di pronunciare l'annullamento benchè l'annullamento dell'art. 1 della decisione N° 2-54 la renda inefficace e priva di oggetto.

B. — IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE

D'accordo con l'opinione dell'Avvocato Generale, la Corte ritiene che il mezzo di sviamento di potere non può essere accolto contro la parte convenuta, relativamente alle altre decisioni impugnate.

È stato esposto più sopra come l'Alta Autorità, nell'adempiere al suo obbligo di lottare principalmente contro le pratiche sleali di

concorrenza e contro le pratiche discriminatorie, ha il diritto ed il dovere di tenere pure conto dei divieti posti negli artt. 2, 3 e 4; non si può farle carico di averne tenuto conto.

Pure ammettendo che nell'emanare le decisioni impugnate, l'Alta Autorità sia stata in parte guidata anche dall'intento di adottare un regime che potesse essere rispettato dalle imprese più facilmente del precedente, non se ne può concludere che il nuovo regime sia inteso a portare una sanatoria alle infrazioni commesse anteriormente. È comunque evidente che le decisioni tendevano specialmente a conseguire gli scopi indicati nel Trattato. Ancorché un motivo non giustificato, quale quello di evitare la pronuncia di sanzioni a carico di imprese colpevoli, si fosse aggiunto ai motivi che legittimano l'agire dell'Alta Autorità, dette decisioni non sarebbero per questo inficiate da sviamento di potere, dal momento che non sacrificano lo scopo essenziale che è quello di vietare le pratiche sleali di concorrenza e le discriminazioni. Per i motivi esposti al N° 1, la Corte ritiene che le decisioni non trascurino tale scopo essenziale.

C. — PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il 3 novembre, nel corso dell'udienza, la parte ricorrente ha chiesto che la parte convenuta venga invitata a produrre tutti i documenti relativi alla causa, in conformità a quanto dispone l'art. 23, del Protocollo sullo Statuto della Corte. Con ordinanza del 6 novembre 1954, la Corte ha disposto d'ufficio che l'Alta Autorità esibisca i processi verbali ed i pareri del Comitato Consultivo, attinenti alla presente causa, riservandosi il diritto di statuire ulteriormente sulla eventuale produzione dei processi verbali del Consiglio di Ministri e di quelli dell'Alta Autorità. La produzione di detti processi verbali non è stata esplicitamente chiesta ma risulta implicitamente compresa nella domanda tendente alla produzione di tutti i documenti relativi alla causa. La Corte ritiene la domanda ricevibile: infatti la parte ricorrente poteva legittimamente pensare che fosse stato adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 23 dello Statuto, mentre soltanto all'apertura del procedimento orale ha potuto constatare che l'Alta Autorità non aveva trasmesso alla Corte tutti i documenti.

La Corte constata che la parte convenuta era tenuta a trasmettere i processi verbali dell'Alta Autorità ai sensi dell'art. 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte. La Corte avrebbe autorizzato l'Alta Autorità, a sua richiesta, a sopprimere i nomi dei partecipanti e, se del caso, avrebbe anche disposto che su tali documenti si discutesse a porte chiuse. La Corte tuttavia, non ravvisa necessario ordinare la produzione di detti processi verbali, nè di quelli del Consiglio di Ministri: i documenti prodotti dalla parte convenuta sono infatti sufficienti, nella specie, ad illuminare la Corte sugli scopi che l'Alta Autorità ha perseguito.

SPESE E RINVIO ALL'ALTA AUTORITÀ

1° Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, in materia contenziosa, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese. La Corte può tuttavia ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo, compensare interamente o parzialmente le spese se entrambe le parti risultino soccombenti rispettivamente sopra uno o più capi.

Nella presente causa, la parte ricorrente ha ottenuto parziale vittoria e su un punto importante, cioè l'annullamento dell'art. 1 della decisione N° 2-54 che ha introdotto il regime dello scarto medio rispetto ai prezzi pubblicati sul listino. La Corte giudica pertanto equo di riconoscere alla parte ricorrente il diritto ad ottenere dalla parte convenuta, la rifusione della metà delle spese e degli onorari di causa.

2° In virtù dell'art. 34 del Trattato, in caso di annullamento la pratica dev'essere rinviata all'Alta Autorità che è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.

Nei limiti entro i quali la fondatezza del ricorso è ammessa ed in vista dell'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sui mezzi da essa fatti valere, la citata disposizione rimane applicabile nonostante il fatto di non potersi formalmente pronunciare l'annullamento dell'art. 1 della decisione N° 2-54 per essere stato questo già annullato con precedente sentenza, per quanto emanata nella stessa data.

Letti gli atti di causa;
Sentite le parti nelle loro difese orali;
Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;
Visti gli artt. 31, 33, 34 e 60 del Trattato;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;
Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

il ricorso per annullamento proposto contro l'art. 1 della decisione N° 2-54, è dichiarato fondato per quanto concerne la violazione del Trattato e della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie; ad ogni utile effetto, la pratica è rinviata all'Alta Autorità.

Il ricorso per annullamento proposto contro le decisioni N° 1-54, e N° 3-54 e contro gli artt. 2 e 3 della decisione N° 2-54, è respinto.

La parte ricorrente ha diritto al rimborso della metà della sue spese ed onorari a carico della parte convenuta che sopporterà interamente le sue spese di causa.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il giorno venti dicembre 1954.

PILOTTI	SERRARENS	HAMMES
RIESE	DELVAUX	RUEFF
		VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il giorno 21 dicembre 1954.

Il Presidente:
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore:
O. RIESE

Il Cancelliere:
A. VAN HOUTTE